

agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

25. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di primanomina, per l'anno finanziario 2005, è stabilito in 150.

26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonché in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 « Federalismo fiscale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 « Contratti di programma » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

35. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative agli interventi connessi alle politiche antidroga, in applicazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziare su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Amministrazione generale del personale e dei servizi – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 – Amministrazione penitenziaria – Spese correnti – Interventi – Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Tab. 2. 16. *(Testo riformulato nel corso della seduta)* (ex Tab. 2. 39.) Mario Pepe, Bondi, Lucidi, Maura Cossutta, Finocchiaro, Marino, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Bonito, Carboni, Kessler, Duilio.

(Approvato)

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 10.000.000;
CS: — 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.0 — Giustizia minorile — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Tab. 2. 17. (ex Tab. 2. 8.) Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta, Lettieri, Squeglia.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 5.000.000;
CS: — 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.3 — Affari di giustizia — Spese in conto capitale — Investimenti — Beni mobili:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. 2. 18. (ex Tab. 2. 6.) Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

(A.C. 5311 — Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base « Restituzione di finanziamenti » e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo investimenti — incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività

produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

Alla tabella n. 3, stato di previsione del Ministero delle attività produttive alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

3.2.3.8 — Imprese — Spese in conto capitale — Investimenti — Fondo investimenti-incentivi alle imprese:

CP: — 154.136.975;

CS: — 154.136.975.

3.2.3.13: — Imprese — Spese in conto capitale — Investimenti — Fondi rotativi:

CP: + 154.136.975;

CS: + 154.136.975.

Tab. 3. 900. (ex 5311/X/Tab. 3.1.) Deiana, Pisa, Provera.

(A.C. 5311 — Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5311 — Sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2005, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (Oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria », e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previ-

sionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 7.000.000;

CS: – 7.000.000.

4.1.1.0 – Amministrazione penitenziaria – Spese correnti – Funzionamento:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

Tab. 5. 2. (5311/II/Tab. 5. 3.) Bonito, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

4.1.1.0 – Amministrazione penitenziaria – Spese correnti – Funzionamento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Tab. 5. 3. (ex 5311/II/Tab. 5. 1.) Kessler, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Maura Cossutta.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Tab. 5. 4. (ex 5311/II/Tab. 5. 5.) Maura Cossutta, Marino, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Sini-scalchi, Ruta, Annunziata, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Ruggeri.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.4 — Segretariato generale — Spese correnti — Funzionamento — Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

3.1.1.5 — Segretariato generale — Spese correnti — Funzionamento — Ammodernamento e rinnovamento:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Tab. 5. 1. (ex Tab. 5. 1.) Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti, Mazzuca, Buemi, Villetti, Intini, Rosato, Luigi Pepe.

(A.C. 5311 — Sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2005, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti

nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 — Funzionamento — e 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo — dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 — Funzionamento — e 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo — dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti

per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria, non possono essere destinati a finalità diverse da quelle determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico allo sviluppo e, in ogni caso, non possono essere interessati da interventi correttivi degli effetti finanziari delle leggi di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. 900. (ex 5311/III/6. 1.) Folena, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Segreteria generale — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 4.000.000;

CS: — 4.000.000.

3.1.1.0 — Cerimoniale diplomatico della Repubblica — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.000.000;

CS: — 1.000.000.

6.1.5.4 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Oneri Comuni — Fondo di riserva consumi intermedi:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

8.1.1.1 — Informatica, comunicazioni e cifra — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

10.1.1.1 — Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: + 16.000.000;

CS: + 16.000.000.

Tab. 6. 901. (ex 5311/III/Tab. 6. 2.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Segreteria generale — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.500.000;
CS: — 1.500.000.

3.1.1.0 — Cerimoniale diplomatico della Repubblica — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.500.000;
CS: — 1.500.000.

11.1.2.1 — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 3.000.000
CS: + 3.000.000.

Tab. 6. 903. (ex 5311/III/Tab. 6. 4.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Segreteria generale — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.500.000;
CS: — 1.500.000.

6.1.1.1 Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 6.000.000;
CS: — 6.000.000.

6.1.5.4 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Oneri comuni — Fondo di riserva consumi intermedi:

CP: — 1.500.000;
CS: — 1.500.000.

8.1.1.1 — Informatica, comunicazioni e cifra — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 6.000.000;
CS: — 6.000.000.

11.1.2.2 — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Tab. 6. 904. (ex 5311/III/Tab. 6. 6.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Segreteria generale — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.000.000;
CS: — 1.000.000.

17.1.2.4 — Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente — Spese correnti — Interventi — Accordi e organismi internazionali

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Tab. 6. 902. (ex 5311/III/Tab. 6. 1.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 10.000.000;
CS: — 10.000.000.

10.1.2.2 Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Interventi — Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Tab. 6. 905. (ex 5311/III/Tab. 6. 5.) Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni, Ranieri.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

6.1.5.4 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Oneri comuni — Fondo di riserva consumi intermedi:

CP: — 5.000.000;
CS: — 5.000.000.

10.1.2.1 — Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. 6. 906. (ex 5311/III/Tab. 6. 7.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

8.1.1.1 — Informatica, comunicazioni e cifra — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 5.000.000;
CS: — 5.000.000.

10.1.1.2 — Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Funzionamento — Istituzioni scolastiche e culturali all'estero:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. 6. 907. (5311/III/Tab. 6. 8.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

8.1.1.1 — Informatica, comunicazioni e cifra — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 1.000.000;
CS: — 1.000.000.

17.1.2.1 — Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Tab. 6. 908. (ex 5311/III/Tab. 6. 9.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

(A.C. 5311 — Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica » e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per

l'anno finanziario 2005, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

Al comma 3, sopprimere le parole dalle somme per il finanziamento, fino a : nonché.

7. 900. (ex 5311/VII/7. 1.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Lettieri, Squeglia, Tocci.

Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.3 – Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione – Spese correnti – Oneri comuni – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 284.647.492;

CS: + 284.647.492;

2.1.5.5 – Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione – Spese correnti – Oneri comuni – Scuole non statali:

CP: – 284.647.492;

CS: – 284.647.492.

Tab. 7. 901. (ex 5311/VII/Tab. 7. 1.) Titti De Simone, Russo Spena.

Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.3 Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle

risorse umane e dell'informazione — Spese correnti — Oneri comuni — Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2.1.5.5 — Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione — Spese correnti — Oneri comuni — Scuole non statali:

CP: - 284.647.492;

CS: - 284.647.492;

2.2.3.4 — Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione — Spese in conto capitale — Fondi da ripartire per l'operatività scolastica:

CP: + 100.647.492;

CS: + 100.647.492;

3.1.1.1 — Istruzione — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: + 84.000.000;

CS: + 84.000.000;

Tab. 7. 902. (ex 5311/VII/Tab. 7. 3.) Titti De Simone, Russo Spena.

Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.1 — Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione — Spese in conto capitale — Investimenti — Beni mobili:

CP: + 1.008.417;

CS: + 1.008.417;

3.1.2.1 : — Istruzione — Spese correnti — Interventi — Scuole non statali:

CP: - 1.008.417;

CS: - 1.008.417;

Tab. 7. 903. (ex 5311/VII/Tab. 7. 2.) Titti De Simone, Russo Spena.

(A.C. 5311 — Sezione 7)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2005, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2005, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

(A.C. 5311 – Sezione 8)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

(A.C. 5311 – Sezione 9)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, è fissato in 150 unità.

5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del

fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

All'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999, come da ultimo determinate dal comma 207 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assumono una autonomia evidenziazione contabile.

10. 1. (ex 10. 1.) Maurandi, Cabras, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Lettieri, Squeglia.

(Approvato)

(A.C. 5311 – Sezione 10)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

(A.C. 5311 – Sezione 11)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 12.**

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato, in termini di forza media, nell'anno 2005, come segue:

- a) Esercito n. 10.787;
- b) Marina n. 1.600;
- c) Aeronautica n. 1.215.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 397;
- 2) Marina n. 725;
- 3) Aeronautica n. 302;
- 4) Carabinieri n. 578;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;

2) Marina n. 200;

3) Aeronautica n. 92;

c) ufficiali ausiliari delle forze di complemento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

1) Esercito n. 74;

2) Marina n. 7;

3) Aeronautica n. 20.

4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2005, in n. 102 unità.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 1.330 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 965 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2005, in n. 593 unità.

8. Il contingente di carabinieri ausiliari da mantenere in servizio di leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è fissato, in termini di forza media, in 4.589 unità.

9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le

disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, d'assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal « Fondo a disposizione » di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei Carabinieri ».

12. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

3.2.3.5 – Segretariato generale – Spese in conto capitale – Investimenti – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

3.2.3.7 – Segretariato generale – Spese in conto capitale – Investimenti – Edilizia di servizio:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

Tab. 12. 901. (ex 5311/IV/Tab. 12. 2) Pisa.

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.1 – Bilancio e affari finanziari – Spese correnti – Interventi – Accordi ed organismi internazionali:

CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000.

3.1.2.2 – Segretariato generale – Spese correnti – Interventi – Accordi ed organismi internazionali:

CP: –25.500.000;

CS: -25.500.000.

3.2.3.5 – Segretariato generale – Spese in conto capitale – Investimenti – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

3.2.3.7 – Segretariato generale – Spese in conto capitale – Investimenti – Edilizia di servizio:

CP: + 55.000.000;

CS: + 55.000.000.

Tab. 12. 902. (ex 5311/IV/Tab. 12. 1) Deiana, Pisa.

(A.C. 5311 – Sezione 12)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche

ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agri-